

STATUTO

Associazione Concerto Bandistico Municipale "CITTÀ DI ALEZIO"- APS

Articolo 1 Costituzione

E' costituita nel Comune di Alezio (LE), l'Associazione Concerto Bandistico Municipale "CITTÀ DI ALEZIO" - APS (di seguito denominata Banda) e, conformemente con quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, si configura quale Ente del Terzo Settore. E' un'associazione di promozione sociale (APS) ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Articolo 2 Sede

La Banda ha sede legale in Alezio, in via San Pancrazio n. 34.

Articolo 3 Durata

La Banda ha durata illimitata nel tempo in connessione al perpetuarsi degli scopi sociali.

Articolo 4 Scopi

La Banda ha carattere apolitico, apartitico e aconfessionale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve a fondatori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio della Banda, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Banda si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati.

La Banda, in via esclusivamente marginale, potrà esercitare attività di natura commerciale al solo fine di finanziare l'attività istituzionale. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

La Banda persegue i seguenti scopi generali:

1. sviluppa l'associazionismo e il volontariato musicale, diffonde la cultura musicale, popolare, folkloristica, corale e sociale, con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del territorio;
2. promuove e favorisce:
 - la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della musica, con particolare solidarietà a favore di terzi meno abbienti;
 - le iniziative pubblicistiche nei campi della cultura, della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché cura l'acquisizione, la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo o procedimento tecnico ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni originali, filmati ecc.; le convenzioni e le collaborazioni con le Istituzioni Pubbliche.
3. gestisce, direttamente o tramite terzi, ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi sociali;
4. organizza e realizza manifestazioni, raduni, mostre, attività concertistiche e rassegne musicali;
5. collabora con Enti pubblici e privati, Comitati organizzativi, che perseguono scopi affini o che intendano sostenere e incoraggiare le iniziative della Banda;

La Banda persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente nei confronti degli associati, loro familiari o terzi mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
5. servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
6. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53;

8. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
La Banda può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto delle previsioni statuarie e secondo criteri e limiti definiti dalle vigenti normative in materia. Le attività diverse esperibili sono individuate da apposita deliberazione del Comitato di Gestione.

Articolo 5

Soci

La Banda è costituita da soci.

Possono far parte della Banda persone di ambo i sessi, dai 6 anni in poi, che siano a giudizio del Comitato di Gestione, in grado di partecipare con profitto alle attività della Banda stessa.

Per la partecipazione alle attività della Banda da parte dei minori è necessario il preventivo assenso, da parte di chi esercita la patria potestà o le funzioni tutorie ai sensi del Codice Civile, espresso con la più ampia formula liberatoria verso la Banda.

La domanda di ammissione va presentata al Comitato di Gestione con l'indicazione di nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e attività svolta.

La domanda deve contenere, inoltre, esplicita dichiarazione di obbligersi all'osservanza del presente Statuto e delle direttive impartite dagli Organi sociali.

Tutti coloro che vogliono aderire alla Banda come soci, devono presentare formale istanza scritta al Comitato di Gestione.

La qualifica di socio si acquista previo parere favorevole del Comitato di Gestione, con votazione a maggioranza, e non dà diritto a compensi. Il socio riceve la tessera associativa, la quale deve essere rinnovata annualmente.

I soci aderenti accettano senza riserve le norme statuarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua stabilita da Comitato di Gestione.

I soci sono tenuti ad osservare:

lo Statuto e i Regolamenti della Banda, le deliberazioni e le decisioni del Comitato di Gestione;

tutti i principi dell'attività esclusivamente amatoriale svolta nel rispetto delle norme di tutela della salute, della persona e della sicurezza.

I soci cessano di far parte della Banda:

1. per mancato pagamento delle quote associative annuali alla Banda;
2. per dimissioni volontarie;
3. per assenza ingiustificata a tre convocazioni ordinarie dell'Assemblea dei soci;
4. per comportamento lesivo della dignità e dell'immagine della Banda nonché dell'armonia della medesima, su proposta del Presidente con l'approvazione del Comitato di Gestione.

L'esercizio, da parte del singolo socio, di qualsiasi carica in seno della Banda è un servizio a titolo gratuito. Possono solamente essere riconosciuti rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Ha diritto al voto ciascun socio iscritto da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.

I soci minorenni possono esercitare il proprio diritto di voto attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale.

Principio del voto singolo.

Articolo 6

Presidente della Banda

Il Presidente convoca e presiede il Comitato di gestione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha attribuzioni interne e di rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio, assicura il buon funzionamento della Banda, valuta le proposte da sottoporre al Comitato di Gestione.

Al Presidente è attribuita la firma sociale.

Articolo 7

Vice Presidente della Banda

Il Vice Presidente della Banda viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è componente del Comitato di Gestione.

Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Cura le relazioni interne alla Banda.

Gli sono inoltre delegate tutte quelle funzioni che il Presidente ritiene opportuno attribuirgli.

Articolo 8

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è formata dal Presidente e da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci.

Ha il compito di dare direttive per la realizzazione delle politiche musicali da realizzare.

L'Assemblea può riunirsi in seduta Ordinaria e Straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente, assistito dal Segretario.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per:

1. l'approvazione della relazione illustrativa dei servizi svolti relativa all'esercizio precedente, redatta dal Comitato di Gestione;
2. la predisposizione del programma delle attività da svolgere;
3. la discussione di eventuali proposte/progetti presentati dal Comitato di Gestione e dai soci.

Inoltre l'Assemblea dei soci viene convocata per l'elezione del Presidente, Vice Presidente e Comitato di Gestione.

L'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, delibera:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
2. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea Ordinaria è valida - in prima convocazione - quando siano presenti almeno i due terzi dei soci e - in seconda convocazione - qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, con eguali modalità, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei soci dell'Assemblea e segue le norme del codice civile, art. 21, per validità e quorum.

Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario-cassiere.

I soci vengono convocati all'Assemblea tramite avviso via e-mail e sms 15 giorni prima della data di convocazione.

Articolo 9

Doveri dei soci

Ogni socio ha l'obbligo di:

1. seguire le direttive del Maestro-Direttore e/o del Capobanda e la programmazione concordata con il Comitato di gestione;
2. **rispettare le regole stabilite dal presente Statuto;**
3. comunicare al Maestro-Direttore e/o al Capobanda l'eventuale impossibilità di presentarsi alle prove o alle prestazioni esterne;
4. indossare l'uniforme stabilita in tutte le uscite pubbliche e mantenere, nel contempo, un contegno dignitoso e confacente al decoro della funzione a cui sono preposti;
5. partecipare a tutte le esibizioni calendarizzate in sede di programmazione annuale;
6. in caso di dimissioni, riconsegnare in perfetto ordine tutto quanto avuto in dotazione.

Articolo 10

Il Comitato di Gestione

Fanno parte del Comitato di Gestione:

n. 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Maestro-Direttore e il Capobanda Artistico possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Tutte le cariche sono gratuite.

I componenti del Comitato di Gestione restano in carica per cinque anni, sono rieleggibili.

Al rinnovo del Comitato di Gestione si procede almeno un mese prima della scadenza.

Il Comitato di Gestione elegge nel suo seno il Segretario-cassiere, che redige il verbale delle riunioni del Comitato di gestione e delle Assemblee, che firma insieme al Presidente, predispose il Rendiconto di Gestione, delle relazioni pubbliche con Bande ed Enti, si occupa della corrispondenza e dello svolgimento delle pratiche necessarie in genere.

Articolo 11

Sedute del Comitato di Gestione

Le sedute del Comitato di Gestione sono verbalizzate dal Segretario-cassiere.

Il Presidente riunisce il Comitato di Gestione quando lo ritiene opportuno e su richiesta di due membri dello stesso.

Per la validità della seduta devono essere presenti almeno la metà più uno dei Componenti, compreso il Presidente.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Ogni verbale di seduta dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12

Compiti del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione ha il compito di amministrare e di regolare l'attività del Corpo Bandistico.

Decide sulla conduzione della Banda in base alle indicazioni di massima pervenute dall'Assemblea e in base alle norme statutarie.

Propone al Presidente la nomina del Maestro-Direttore della Banda e del Capo Banda Artistico sentito il parere dell'Assemblea dei soci.

Valuta il comportamento dei membri del sodalizio che siano in contrasto con il presente Statuto.

Nel caso in cui un Componente eletto venga a decadere, procede a far subentrare il primo non eletto.

Nel caso in cui decadano più di quattro Componenti, procede ad avviare la procedura del rinnovo del Comitato di gestione.

Articolo 13
Decadenza dei componenti del Comitato di Gestione

I componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica per dimissioni per comportamento lesivo della dignità della Banda. La pronuncia di decadenza è di competenza del Comitato di Gestione, il quale provvede contemporaneamente a dare avvio alla procedura per la surroga con le modalità previste nell'art. 12.

Articolo 14
Direzione artistica e musicale

Sotto il profilo artistico-musicale, la Banda sarà diretta da un Maestro-Direttore scelto, in base alle sue comprovate qualità professionali, tra soggetti in possesso del diploma di conservatorio musicale, e nominato dal Presidente sentito il parere del Comitato di Gestione. L'incarico non prevede alcun compenso, fatta eccezione il rimborso delle spese documentate.

La direzione artistica e musicale comprende:

- la cura e la preparazione del corpo bandistico;
- la formulazione del programma da svolgere nei vari servizi e concerti;
- la presentazione di proposte al Comitato di Gestione su ogni materia riguardante il funzionamento della Banda.

Articolo 15
Capobanda Artistico

La figura del Capobanda Artistico comprende:

- la scelta della programmazione musicale dei vari concerti discussa insieme al Maestro-Direttore;
- coordinazione della Banda sotto l'aspetto musicale e figurativo durante le esecuzioni.
- eventuali accordi con i committenti dei vari servizi;
- stabilisce la formazione del Corpo bandistico a seconda dei vari servizi e può far avvalere la banda dell'aiuto di musicisti esterni;
- fa le veci in mancanza del Maestro-Direttore in qualità di Vice-Maestro;
- in mancanza della propria figura nomina, di volta in volta e/o occasionalmente, un proprio sostituto.

Articolo 16
Servizi erogabili

1. La Banda musicale, nell'ambito della finalità di cui al precedente art. 4, eroga servizi musicali anche a richiesta di Enti pubblici e/o privati.
2. Gli introiti derivanti dai servizi bandistici vengono riscossi dal Presidente, o da suo delegato.
3. Tali somme verranno impiegate per il finanziamento delle attività di cui alla programmazione annuale svolte dalla Banda Comunale (spese manutenzione strumenti, concorsi, spese trasferta ecc...), nonché per l'erogazione, ai componenti la Banda, del rimborso spese sostenute documentate (per es.: pulizia delle divise, manutenzione degli strumenti, trasferte, ecc.).
4. E' altresì compito del Presidente provvedere ai pagamenti per conto della Banda, che dovranno avvenire secondo le regole della tracciabilità del pagamento.

Articolo 17
Beni, strumenti musicali e divise

Tutti i beni mobili (strumenti musicali, divise, ecc...) in uso alla Banda sono di proprietà della stessa.

Articolo 18
Conto corrente

Per tutte le operazioni contabili e amministrative, il Presidente è autorizzato a chiedere l'apertura di un conto corrente. La gestione del conto corrente, e il relativo potere di firma, spetta esclusivamente al Presidente o suo delegato.

Articolo 19
Qualifiche onorarie

L'Assemblea dei soci può conferire il riconoscimento di socio onorario della Banda ai soci che si siano distinti e che hanno acquisito particolari meriti in attività a favore della Banda.

I soci onorari possono assistere alle Assemblee, ordinarie e straordinarie, e possono esercitare il proprio diritto di voto.

Articolo 20

Incompatibilità

A tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono eleggibili tutti i soci maggiorenni. Per accedere alle cariche sociali, il socio deve essere iscritto a questa associazione da almeno tre mesi.

Sono incompatibili tutte le cariche esecutive della Banda per coloro che svolgono attività dirette o indirette a carattere commerciale contrastanti con gli scopi statuari o che, comunque, svolgano attività commerciali afferenti al settore musicale e bandistico; inoltre l'incompatibilità, con cariche politiche elettive o nominative esiste nel caso di equivalente elezione nella struttura della Banda.

Qualsiasi socio, pertanto, dovrà sottoscrivere a tal proposito, all'atto dell'assunzione di un incarico istituzionale all'interno della Banda, un'autocertificazione di non ricorrenza di tali presupposti di incompatibilità e la documentazione prevista dal D.Lgs. 117/17 e succ. mod. Inoltre sono incompatibili le cariche elettive dei soci nel momento in cui costoro svolgano attività in seno ad altre Associazioni di settore concorrenziali alla Banda.

Per ogni ulteriore incompatibilità qui non contemplata si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile.

Articolo 21

Decadenza

I Componenti degli Organi sociali elettivi decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non partecipino a tre riunioni consecutive, salvo comprovati motivi giustificati al Presidente.

Decadono inoltre automaticamente e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non abbiano rinnovato la tessera associativa nei tempi previsti dal Regolamento Organico Associativo.

La decadenza sarà deliberata dal Comitato di Gestione.

Articolo 22

Patrimonio Sociale

Il Patrimonio della Banda è costituito da: beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto, lascito, donazione o altro titolo.

Le entrate della Banda sono costituite dalle:

1. quote associative annuali;
2. redditi derivati da attività commerciali marginali;
3. contributi e finanziamenti erogati da Enti pubblici e privati;
4. donazioni liberali e lasciti da privati;
5. altre entrate compatibili con le finalità dei propri scopi sociali;
6. proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
7. le erogazioni liberali;
8. le raccolte fondi.

I proventi delle attività vanno impiegati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Eventuali avanzi di gestione verranno impiegati totalmente in attività istituzionali previste per l'anno successivo.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 23

Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/17 e succ. mod.

Lo scioglimento della Banda potrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 24

Disposizione finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, in particolar modo a quanto stabilito dal Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto D.Lgs. 117/17 e succ. mod.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dal momento della registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione della Banda sarà: "Associazione Concerto Bandistico Municipale "CITTÀ DI ALEZIO" - APS."

Rosella Deccaresi



Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano

REGISTRATO IL 22 DIC. 2022

SERIE 3 NUMERO 2116

VERSATE EURO ESENTE

ADDETTO SPORTELLO A.O.

Antonio Aventaggiato

* Firma su delega del direttore Provinciale

Antonella Rotello

